

Verona, 28 gennaio 2021

CIRCOLARE TEMATICA

Fatture elettroniche - Nuovi termini e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

1 PREMESSA

In linea generale, come stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 (Disciplina dell'imposta di bollo) le fatture e tutti gli altri documenti che riguardano il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sono esenti dall'imposta di bollo.

Pertanto, secondo il principio di alternatività IVA/bollo, sono esenti dall'imposta di bollo:

- tutte le fatture, le note, le note di credito e le note di debito, i conti e simili documenti relativi ad addebitamenti o ad accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad IVA;
- le fatture relative ad operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci – esportazioni dirette e triangolari – e a cessioni intracomunitarie di beni di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993).

Viceversa, come stabilito dall'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, le fatture e tutti i documenti di importo complessivo maggiore ad Euro 77,47 sono soggette all'imposta di bollo se sono relative ad operazioni:

- fuori campo IVA in mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972), territoriale (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972);
- escluse da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità dovute da inadempimenti, ecc. ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972);
 - a) esenti da IVA (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);
 - b) non imponibili in quanto effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, art. 8, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972).

2 NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO

Ciò premesso, il D.M. 4.12.2020, pubblicato in G.U. il 19.12.2020 n. 314, ha modificato i termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche che saranno emesse dal 1° gennaio 2021. Pertanto, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 del D.M. 4.12.2020 all'art. 6, comma 2 del D.M. 17.6.2014, in relazione alle fatture elettroniche che saranno emesse dal 1° gennaio 2021 nel primo, terzo e quarto trimestre, il pagamento dell'imposta di bollo andrà effettuato *“entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre”* (quindi, non come accadeva precedentemente entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre).

La nuova regola subisce tuttavia una deroga con riferimento al secondo trimestre (aprile, maggio e giugno), in relazione al quale il versamento dell'importo dovuto deve essere eseguito entro *“l'ultimo giorno del terzo mese successivo”*. Il termine scade quindi il 30.9.

Nel caso in cui l'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non superi l'importo di Euro 250,00, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre.

Ancora, laddove l'imposta complessivamente dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi due

trimestri non superi l'importo di Euro 250,00, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre.

Di seguito si riporta uno schema di sintesi delle tempistiche per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, effettuando un raffronto tra la pregressa normativa (fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) e l'attuale normativa così come modificata dall'art. 1 del D.M. 4.12.2020 (fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021).

Pregressa normativa	Attuale normativa così come modificata dall'art. 1 del D.M. 4.12.2020
Fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	Fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021
<ul style="list-style-type: none"> - Imposta di bollo del 1° trimestre superiore ad Euro 250: entro il 20 aprile - Imposta di bollo del 1° trimestre inferiore ad Euro 250: entro il 20 luglio - Imposta di bollo del 2° trimestre: entro il 20 luglio - Imposta di bollo del 1° e 2° trimestre inferiore ad Euro 250: entro il 20 ottobre - Imposta di bollo del 3° trimestre: entro il 20 ottobre - Imposta di bollo del 4° trimestre: entro il 20 gennaio dell'anno successivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Imposta di bollo del 1° trimestre superiore ad Euro 250: entro il 31 maggio - Imposta di bollo del 1° trimestre inferiore ad Euro 250: entro il 30 settembre - Imposta di bollo del 2° trimestre: entro il 30 settembre - Imposta di bollo del 1° e 2° trimestre inferiore ad Euro 250: entro il 30 novembre - Imposta di bollo del 3° trimestre: entro il 30 novembre - Imposta di bollo del 4° trimestre: entro il 28/29 febbraio dell'anno successivo

3 L'INTEGRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate per ciascun trimestre e sulla base dei dati in proprio possesso procede ad integrare le fatture elettroniche inviate mediate il Sistema di Interscambio (SdI) dall'1.1.2021. Nel caso in cui le fatture non riportino l'indicazione dell'imposta di bollo qualora risulti dovuta, la stessa Agenzia integrerà la fattura ed, entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre, l'informazione relativa all'integrazione è messa a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato.

Tuttavia, se il cedente/prestatore o intermediario delegato ritiene che, relativamente ad una o più fatture integrate dall'Agenzia delle Entrate, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo, può variare i dati comunicati. Tale variazione deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Con riferimento al secondo trimestre, invece, detta variazione può essere effettuata entro il 10 di settembre dell'anno di riferimento.

Dopodiché, l'Agenzia delle Entrate entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre rende noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio in ciascun trimestre. L'importo è calcolato in base alle fatture per le quali il contribuente ha indicato l'assolvimento dell'imposta, nonché in base alle integrazioni (eventualmente variate dal contribuente). La comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate avviene mediante modalità telematica. Per le fatture elettroniche inviate mediante SdI nel secondo trimestre dell'anno, il termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento.

4 REGIME SANZIONATORIO

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. 4.12.2020, l'Agenzia delle Entrate deve comunicare al soggetto passivo: 1) l'ammontare dell'imposta dovuta; 2) l'ammontare della sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97, ridotta ad un terzo; 3) l'ammontare degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. La riduzione ad un terzo si applica se il contribuente provvede al pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La sanzione amministrativa sui cui applicare, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la riduzione di un terzo è pari:

- al 30% se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di adempimento;
- al 15% se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine di adempimento.
- ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.

Se, entro 30 giorni il contribuente non provvede al pagamento delle somme dovute, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione e degli interessi.

La sanzione può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate con la quale constata la violazione e comunica l'imposta, gli interessi e la sanzione inibisce al contribuente il ricorso all'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini



Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italia
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236
Via Monte di Pietà, 19 - 20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 45472804 - Fax +39 045 596236
www.studiorighini.it - studiorighini@studiorighini.it

